



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia (relatore) |
| - Prof. Marilena Rispoli Farina | Membro designato dal Conciliatore Bancario |
| - Avv. Roberto Manzione | Membro designato da C.N.C.U. |

nella seduta del 16 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente è cointestatario a firma disgiunta, unitamente al coniuge, di un conto corrente nonché titolare di una carta bancomat. In data 30/6/08 – a seguito di apposita segnalazione telefonica del personale della Banca – il ricorrente è venuto a sapere che nei giorni precedenti ignoti avevano effettuato prelevamenti di somme dal menzionato conto corrente utilizzando una carta bancomat dello stesso numero di quella in suo possesso. Egli ha quindi provveduto al “blocco” della carta, consegnata al personale dell’agenzia di riferimento il 1° luglio 2008. Il successivo 7 luglio ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri e il 9 luglio ha sottoscritto, nei locali della Banca, una dichiarazione con la quale ha formalmente disconosciuto le citate operazioni di prelevamento. Con nota del 14 dicembre 2008, notificata con raccomandata, il ricorrente ha presentato reclamo all’intermediario.

Dopo aver esposto i fatti, il cliente contesta il comportamento omissivo dell’intermediario rilevando come “a 5 mesi circa dalla presentazione del disconoscimento dei movimenti [...]



per un totale di euro 1.500,00 ed euro 14,00 di commissioni [...] il sottoscritto non ha ricevuto da codesto istituto alcun tipo di rimborso né di comunicazione”.

Di conseguenza il cliente “dichiarato e provato di essere del tutto estraneo [...] si vede costretto dall’immotivato disinteresse di codesto istituto, a sollecitare il rimborso degli importi sottratti”.

Il ricorrente allega al reclamo:

copia dell’estratto conto reso disponibile dall’Agenzia di riferimento il 7 luglio 2008 da cui si evincono, tra l’altro, i prelievi oggetto di disconoscimento;

copia della denuncia presentata alla locale stazione dei Carabinieri il 7 luglio 2008;

copia del disconoscimento delle transazioni effettuato il 9 luglio nei locali della Banca. Da tale dichiarazione si ricava, in particolare, che le operazioni di prelievo oggetto di disconoscimento sono otto e risultano compiute dal 28 al 30 giugno 2008.

Non consta agli atti alcun riscontro, da parte dell’intermediario, al reclamo presentato dal cliente.

Il ricorrente chiede, pertanto, all’Arbitro Bancario Finanziario di:

- “tener conto del ritardo [della Banca] nel riconoscere quanto dovuto”;

- “imporre il rimborso degli importi sottratti al sottoscritto attraverso clonazione della carta bancomat [...] per completa estraneità al fatto”.

Le controdeduzioni dell’intermediario sono state trasmesse il 23/12/09.

La Banca preliminarmente comunica di aver “autorizzato il rimborso [in favore del ricorrente] di € 1.579,89, corrispondente al totale delle operazioni disconosciute pari ad € 1.514,00 oltre ad € 65,89 per interessi, calcolati al tasso legale, dal 29/06/2008 al 10/12/2009”.

Rileva, nel prosieguo, che “trattasi di una richiesta di rimborso a seguito di presunta clonazione carta, avanzata dal cliente in oggetto il 9.07.2008 alla propria Filiale di [...] che è stata interessata poi, con il 31 dicembre 2008, dall’incorporazione con la nostra Banca”.

Il mancato riscontro della richiesta di rimborso avanzata dal cliente con il reclamo (presentato, come accennato supra, il 14 dicembre 2008) è motivato dall’intermediario osservando che “dagli accertamenti effettuati, la mancata definizione della pratica, probabilmente, è stata causata da una serie di disguidi nella trasmissione della documentazione fra le Funzioni interessate. Disguidi dovuti, verosimilmente, al cambio delle procedure a seguito dell’integrazione dei processi”.

La Banca fa inoltre presente di “aver comunicato al cliente [in pari data rispetto alle controdeduzioni] a mezzo lettera [allegata alle controdeduzioni] l’autorizzazione al rimborso fornita alla Filiale” chiedendo, di conseguenza, “che codesto spettabile Arbitro Bancario Finanziario voglia ritenere cessata la materia del contendere”.

Il cliente ha, infine, comunicato alla Segreteria Tecnica di essersi rifiutato di sottoscrivere qualsiasi quietanza liberatoria concernente l’incasso delle somme dall’intermediario (e-mail del 7.1.2010); e di non aver rilevato dall’estratto conto “alcun movimento di accredito” alla data del 19.1.2010 (e-mail del 23.1.2010).

DIRITTO

E’ oggetto di confessione in senso proprio, nel presente giudizio, il fatto costitutivo dell’obbligazione dell’intermediario di cui all’art. 56, comma 2, D. Lgs. 206 del 6.9.2005 (Codice del consumo): “L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al



consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore”.

L'intermediario, tuttavia, non ha dato prova –fino alla data della decisione- del fatto estintivo della stessa obbligazione, come era suo onere esclusivo fare: incontrovertibile la c.d. clonazione della carta di pagamento intestata al cliente, non risulta –nonostante l'allegazione di attività lato sensu preliminari al previsto ri-accredito- che la somma addebitata al consumatore in dipendenza dell'effettuazione di spese mediante l'uso fraudolento della carta di pagamento sia stata al medesimo restituita.

Vero è che l'intermediario, nella fattispecie, non ha dato prova di opacità nella condotta, ancor più considerando come l'origine della segnalazione al cliente relativa alla c.d. clonazione sia rinvenibile proprio nel personale della banca; vero è altresì, però, che appare non ragionevole il termine di differimento dell'operazione di ri-accredito, sin qui sopportato dal cliente ancor più dopo essersi riconosciuto, da parte dell'intermediario, il carattere debito del ri-accredito e già imputato il relativo ritardo a vicende interne a se stesso.

All'obbligo di ri-accredito della “somma”, così definibile ex lege come l'ammontare unico e conclusivo di addendi (pur quando) plurimi e riferibili alle singole operazioni di spesa fraudolentemente eseguite dai terzi, segue quello di corrispondere gli interessi sulla stessa al tasso legale a far data dal c.d. “blocco” della carta.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'intermediario tenuto a riaccredito l'importo dei pagamenti eseguiti mediante uso fraudolento di terzi della carta di pagamento del ricorrente entro la data del 30 giugno 2008, oltre gli interessi sull'importo complessivo al tasso legale dalla medesima data al giorno dell'accredito.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI